DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Art. 2

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

All'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi. 9-ter. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziate". Il comma 10 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, e' abrogato.

Versione in vigore dal 14 ottobre 1994, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1994
Estremi	Legge 23 settembre 1994, n. 554
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-assestamento-del-bilancio-dello-stato-e-dei-1994/art-2-stato-di-previsione-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it